

(N. 717)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato in riunione comune dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) e dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1954  
(V. Stampato N. 1007)*

**d'iniziativa dei Deputati RESTA, PETRILLI, TROISI, CACCURI, DEL VESCOVO,  
CARCATERRA, DI CAPUA, DE MEO e MORO**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 5 AGOSTO 1954

Disposizioni per rendere definitivi, presso l'Università di Bari,  
gli attuali corsi di laurea provvisori e per completare la Facoltà di magistero.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Sono istituiti presso l'Università degli studi di Bari, la Facoltà e i corsi seguenti:

a) Facoltà di magistero (completa dei corsi per la laurea in materie letterarie, per la laurea in pedagogia e per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari);

b) corso per la laurea in lingue e letterature straniere (annesso alla Facoltà di economia e commercio);

c) primo biennio della Facoltà di medicina veterinaria.

#### Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Bari sono aggiunti nove posti, i quali vengono assegnati alla Facoltà ed ai corsi, di cui al precedente articolo 1, nel modo come appresso indicato:

Facoltà di magistero, posti di ruolo n. 3;  
corso per la laurea in lingue e letterature straniere, posti di ruolo n. 3;

primo biennio della Facoltà di medicina veterinaria, posti di ruolo n. 3.

In tali sensi si intende modificato il ruolo organico dei posti di professore di ruolo dell'Università di Bari di cui alla tabella D'annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 3.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate, per la Facoltà di magistero, da un apposito Comitato di tre professori ordinari dell'Università di Bari, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Al Comitato predetto compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della nuova Facoltà saranno aggregati al rispettivo Comitato, il quale cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la Facoltà di medicina veterinaria.

## Art. 4.

Il contributo annuo corrisposto dallo Stato all'Università di Bari viene aumentato di lire 2.000.000, in rapporto alle spese di funzionamento della Facoltà e dei corsi di cui al precedente articolo 1.

## Art. 5.

Ai posti organici del personale assistente di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aggiunti per l'Università di Bari, quattro posti di assistente ordinario. Detti posti saranno ripartiti a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, tra le Facoltà ed i corsi di cui al precedente articolo 1.

## Art. 6.

Con separati provvedimenti, da emanarsi a termine delle vigenti disposizioni, saranno fissate le norme per l'ammissione al corso per la laurea in lingue e letterature straniere e sarà precisato l'ordinamento didattico del detto corso.

## Art. 7.

Alla spesa di personale si farà fronte con gli stanziamenti previsti nei capitoli 152, 153, 154 ed alle spese di funzionamento previste all'articolo 4 della presente legge con i fondi previsti dal capitolo n. 164 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI**